

## Allegato n. 1

**Procedure attuative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'art. 11 del DM 27.03.2008 e dell'art 8, commi 3 e 4, del r.r. n. 17/2013".**

### **Premessa**

Il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in dei agricoltura (AGEA), modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, *all'art. 3 bis* disciplina l'attività «Centri autorizzati di assistenza agricola» e stabilisce al comma 2 quanto segue: «I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma".

Il D.M. 27/03/2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola" pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7 maggio 2008 detta le norme attuative del decreto legislativo sopra richiamato ed, in particolare, all'art. 11 "Vigilanza" dispone che "le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, previsti dal presente decreto, sui CAA e sulle società di cui si avvalgono, per i quali hanno concesso l'autorizzazione. A tal fine, le regioni e le province autonome predispongono un piano almeno annuale di controlli a campione, e si avvalgono, per l'esecuzione dei controlli, delle regioni e province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA inseriti nel campione. Le risultanze di detti controlli sono trasmesse annualmente al MIPAAF."

Il Regolamento regionale n.17/2013 modificato ed integrato dal r.r. n. 9/2014, inoltre dispone all'art. 8, comma 3, (*Monitoraggio e controllo*), che nell'ambito del piano annuale di controlli a campione di cui all'articolo 11 del D.M. 27.03.2008 è esercitata la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti aggiuntivi (elencati nell'allegato B del r.r. n. 17/2013) che devono possedere i CAA che svolgono l'attività disciplinata dai regolamenti sopra richiamati.

### **Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 11 del D.M. 27/03/2008.**

I requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.) oggetto di controllo sono quelli elencati al CAPO II (artt. 3,4,5,6,7,8) del D.M. 27.03.2008, di seguito elencati e sinteticamente descritti. Per la descrizione integrale si rimanda al testo legale del D.M. 27/03/2008 pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008.

L'attività di vigilanza sulle società che esercitano l'attività di CAA e sulle società di servizi di cui eventualmente si avvalgono, viene effettuata tutte le volte che si registrano eventi societari che possano incidere sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Pertanto, al verificarsi di tali eventi (es. variazione della compagine societaria, modifiche dello statuto, modifica del consiglio di amministrazione e collegio sindacale, cambio responsabile tecnico etc.) viene accertato che siano mantenuti i requisiti minimi di garanzia e funzionamento posseduti al momento del riconoscimento a CAA.

L'attività di vigilanza per le sedi operative già abilitate viene effettuata ogni volta che il CAA richieda una variazione di indirizzo o la variazione di un responsabile di sede operativa o di un operatore.

Pertanto al verificarsi degli eventi sopraccitati, i CAA devono comunicare tempestivamente ogni variazione alla Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura.

### **Requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei C.A.A.**

#### **Art. 3 Oggetto sociale**

Lo Statuto della società richiedente deve prevedere, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attività previste all'art. 2 comma 1, lettera a) del D.M.27.03.2008; le altre attività previste devono essere compatibili con lo svolgimento delle funzioni del CAA.

#### **Art. 4 Società richiedenti**

In base al Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 (*art. 3 bis*) il soggetto che intende svolgere attività di CAA deve necessariamente adottare la forma giuridica della società e l'art. 4 del D.M. 27.03.2008 stabilisce che il suo capitale sociale deve ammontare almeno a € 51.646,00 e deve risultare interamente versato.

Le quote o le azioni del CAA e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di CAA.

#### **Art. 5 Garanzia**

La Società che richiede l'autorizzazione a CAA in conformità all'art. 5 del DM 27.3.2008 deve stipulare con imprese di assicurazione una polizza assicurativa per la responsabilità civile (secondo lo schema definito da AGEA), con un massimale di rischio coperto pari a € 2.065.827,60.

#### **Art. 6 Ambito territoriale d'operatività**

L'ambito minimo di operatività richiesto è quello provinciale per il quale il CAA deve dimostrare un'adeguata capacità operativa. Nel caso in cui il CAA operi in più province, deve comunque assicurare che tale capacità operativa sia equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti.

#### **Art. 7 Requisiti oggettivi**

L'art. 7 prevede che i CAA che richiedono l'autorizzazione e le società di cui essi si avvalgono devono possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa.

##### **1. Sedi Operative**

Le sedi operative dei CAA, al fine di consentire il soddisfacimento di tutte le necessità degli utenti assistiti nonché degli organismi pagatori e delle Regioni o Province Autonome provvedono al reperimento, alla verifica, all'informatizzazione, all'elaborazione e alla trasmissione informatica dei dati relativi alle posizioni ed alle diverse istanze degli utenti.

I locali devono essere adibiti esclusivamente all'esercizio di tale attività ovvero al contestuale esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), per gli stessi deve essere adeguatamente documentato sia il titolo di disponibilità (p. es. il contratto di locazione o di comodato deve essere redatto in forma scritta e registrato secondo la normativa vigente) sia la visura catastale e relativa categoria catastale, sia l'agibilità.

Inoltre, i locali medesimi, devono essere facilmente identificabili dall'utenza mediante apposite insegne e devono essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ed aventi la dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione con il SIAN.

## 2. Personale dipendente e collaboratori del CAA

I CAA e le società di cui si avvalgono, operano attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilità nelle prestazioni di attività di consulenza in materia agricola e per i quali adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

## 3. Responsabile Tecnico

Il CAA nomina, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in agraria ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunità europea, per almeno tre anni.

## 4. Certificazione del Bilancio Annuale

In relazione a quanto previsto dall'art.7, comma 5, dal più volte citato Decreto Mi.P.A.A.F del 27 marzo 2008, che il CAA autorizzato e le società di servizi di cui si avvale, devono provvedere alla certificazione del bilancio annuale effettuata da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero da un revisore interno secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione Italiana internal auditor.

Pertanto, in base a quanto previsto dalla DGR 725/2008, tutti i CAA abilitati e le società di servizi di cui si avvalgono, aventi sede legale nella Regione Lazio, devono presentare alla Direzione competente in materia di agricoltura, il bilancio annuale certificato con cadenza annuale. La mancata presentazione della documentazione sopraindicata, comporta l'attivazione della procedura di revoca ai sensi dell'art. 11 comma 4, lett. d).

## ***Art. 8 Requisiti soggettivi***

Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti e i collaboratori del CAA e delle società di servizi di cui si avvalgono devono possedere i requisiti di cui all'art. 8 del D.M. 27.3.2008, oggetto di autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, come di seguito riportato:

- a) non aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
- b) non essere rinviato a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
- c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, alle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- e) non intrattenere con Enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza.

## **Requisiti Aggiuntivi di cui all'allegato B del R.R. n. 17/2013 e ss. mm. ii.**

I CAA e le società di servizi di cui si avvalgono, per ciascuna provincia in cui gli stessi intendono svolgere le attività previste dal R.R. n. 17/2013 e ss.mm.ii., presso sedi operative già abilitate, sono richiesti ulteriori requisiti, elencati nell'allegato B al soprarichiamato regolamento, come di seguito specificati e che costituiscono oggetto di verifica:

- polizza assicurativa aggiuntiva;
- ulteriore operatore con competenza provinciale, oltre al personale già operante nella sede operativa abilitata, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali per la figura del responsabile di sede operativa;
- integrazione della Carta dei Servizi;
- presenza di un archivio, non accessibile al pubblico, ad uso esclusivo della sede, da destinare unicamente alla documentazione relativa alle attività di cui al R.R. n. 17/2013 e ss.mm.ii.

## PROCEDURE DI VIGILANZA

La Regione Lazio, procede alla predisposizione, nel primo trimestre di ogni anno, di un piano di controlli a campione sui CAA autorizzati aventi sede legale nella Regione Lazio e sulle sedi operative ubicate nel Lazio di CAA aventi sede legale in altre Regioni.

### 1. VIGILANZA SULLE SOCIETA'

La procedura adottata dalla Regione Lazio per la vigilanza sulle società autorizzate ad utilizzare la denominazione di CAA e a svolgere le attività previste dalla normativa di riferimento, si svolge come di seguito specificato:

- l'universo da cui estrarre il campione per i controlli è costituito dal totale dei CAA autorizzati dalla Regione Lazio alla data del 1° gennaio di ogni anno; vengono esclusi dall'universo i CAA sottoposti a verifica nel piano di vigilanza dei 2 anni precedenti e quelli autorizzati nei due anni precedenti;
- si procede alla numerazione progressiva dei CAA da sottoporre a controllo, così come archiviati in ordine alfabetico nel data base informatico, ai fini dell'estrazione del campione;
- si estrae un campione casuale pari al 20% dell'universo come sopra definito, mediante l'utilizzo di un "generatore di numeri casuali".

Sui CAA estratti a campione, viene eseguita la vigilanza attraverso il controllo della seguente documentazione:

- a) per i requisiti di cui agli artt. 3,4,7,8 di cui al DM 27.3.2008 vengono richiesti d'ufficio: visura camerale, DURC, Certificati dei Casellari Giudiziari e i Certificati dei Carichi Pendenti degli amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori del CAA; la richiesta dei certificati del casellario giudiziale avviene mediante attivazione della procedura denominata "certificazione/cerpa", mentre per quanto attiene ai certificati dei carichi pendenti sono interpellate le Procure della Repubblica competenti per territorio;
- b) per il requisito di cui all'art. 5 del DM 27.3.2008 è richiesta al CAA: quietanza del pagamento del premio della polizza assicurativa, nel caso di attività svolte ai sensi del R.R. 17/2013 e R.R. 9/2014 quietanza polizza aggiuntiva.

I controlli sopraccitati, ad eccezione della richiesta della quietanza della polizza, si estendono alle società di servizi costituite ai sensi dell'art. 12 del DM 27.3.2008, delle quali i CAA si avvalgono nell'esercizio della loro attività.

### 2. VIGILANZA SULLE SEDI OPERATIVE DEI CAA ABILITATI AVENTI SEDE LEGALE NELLA REGIONE LAZIO E DELLE SEDI OPERATIVE DI CAA RICONOSCIUTI DA ALTRE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE.

La procedura adottata dalla regione Lazio per la vigilanza sulle sedi operative di tutti i CAA abilitati alla data del 1° gennaio di ogni anno aventi sede legale nella Regione Lazio, e sulle sedi operative operanti nel Lazio di CAA aventi sede legale in altre regioni o province autonome, si svolge secondo le seguenti operazioni ed è mirata alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del DM 27.3.2008

#### • Campionamento delle sedi operative

- definizione dell'universo oggetto dei controlli: per ogni CAA vengono prese in considerazione le sedi operative abilitate con esclusione delle sedi abilitate nei 2 anni precedenti, e delle sedi già oggetto della vigilanza nei 2 anni precedenti, da parte della regione Lazio o di altre Regioni;
- numerazione progressiva delle sedi operative afferenti a ciascun CAA, così come archiviate nel data base informatico, ai fini dell'estrazione del campione;
- estrazione di un campione casuale pari al 5% delle sedi operative di ciascun CAA mediante l'utilizzo di un "generatore di numeri casuali". All'interno di detto campione vengono inserite per

il controllo anche eventuali sedi operative di diversi CAA, sulla base di indicazioni di criticità emerse e segnalate da altre regioni o province autonome, da amministrazioni centrali dello Stato, dalle Strutture Decentrate della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura, nel corso dell'ordinaria attività amministrativa e di controllo concernente i CAA.

- **Sopralluogo di verifica delle sedi operative**

Definito il campione di sedi operative da sottoporre a controllo si procede, a formalizzare, con nota regionale trasmessa per conoscenza ai CAA interessati, la richiesta alle Regioni, alle Province Autonome e alle Strutture regionali decentrate competenti per territorio, l'effettuazione delle verifiche in loco, indicando il termine del 15 dicembre dell'anno in corso per la trasmissione degli esiti.

La verifica del mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento conferma, rileva criticità o nega la sussistenza dei requisiti accertati in sede di abilitazione della sede operativa campionata, ivi compreso il rispetto degli orari di apertura dichiarati, e dell'assenza di situazioni che possano pregiudicare la piena capacità operativa della sede.

Per le sedi operative interessate a svolgere le attività previste dal R.R. n. 17/2013 e ss.mm.ii, la verifica ha per oggetto anche i requisiti aggiuntivi richiesti dall'allegato B del sopraccitato regolamento regionale.

Il sopralluogo si svolge generalmente alla presenza del responsabile di sede o, in sua assenza, di almeno un operatore (dipendente o collaboratore) della sede operativa controllata e si conclude con un parere indicante l'esito della verifica (idoneità/non idoneità).

### **3. ADEMPIMENTI IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE SOCIETÀ E SULLE SEDI OPERATIVE.**

Nel caso in cui l'esito della verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento risulti negativo e si configuri la perdita parziale o totale degli stessi, sia con riguardo alle società che alle sedi operative, è notificata una contestazione scritta al rappresentante legale del CAA o delle società di cui esso si avvale, in cui vengono indicate le motivazioni dell'esito negativo del controllo nonché l'invito a presentare controdeduzioni, assegnando un termine massimo di sessanta giorni per provvedere e rimuovere le cause ostative che hanno determinato l'esito negativo della verifica.

L'avvio del procedimento di contestazione è comunicato contestualmente ad AGEA ed agli organismi pagatori regionali competenti.

In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni nel suddetto termine, entro quindici giorni è adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a CAA o dell'abilitazione della sede operativa in relazione alla carenza riscontrata se riferita alla società o alla sede.

La procedura di revoca dell'autorizzazione a CAA viene, altresì, applicata qualora si verificano i casi previsti all'art. 11, comma 4, del DM 27.3.2008.

### **4. RELAZIONE ANNUALE SUI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione Lazio predispose una relazione sintetica in cui sono riportate le risultanze dell'attività di controllo svolta nell'anno precedente. Nella relazione, da inviare al Mi.P.A.A.F. ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.M. 27 marzo 2008, saranno presenti informazioni sulla metodologia di campionamento adottata, sull'entità e la composizione del campione, sull'attività di controllo effettivamente svolta, sulle criticità emerse.

#### **PROCEDURE DI PASSAGGIO SEDI OPERATIVE**

##### **Procedure di passaggio sedi operative tra CAA**

Può accadere che una o più sedi operative migrino, per motivi diversi, dal CAA di appartenenza ad un altro CAA, rimanendo comunque invariata l'ubicazione della sede. In questo caso l'Amministrazione titolare del procedimento sarà quella ove è situata la sede legale della società ricevente. L'Amministrazione ove si trova la sede legale del CAA cedente, se diversa, si limiterà ad emanare un provvedimento di disabilitazione delle sedi interessate.

Qualora la regione titolare del procedimento sia la Regione Lazio, prima di emettere il provvedimento di presa d'atto del trasferimento delle sedi operative, verificherà che il passaggio da un CAA ad un altro, non pregiudichi, il mantenimento dei requisiti di garanzia e funzionamento.

Pertanto, sia il CAA cedente sia il CAA ricevente devono trasmettere alla Direzione competente in materia di agricoltura della Regione Lazio le copie dei rispettivi verbali societari estratte dai libri sociali, relativi al passaggio delle sedi operative.

Nel caso in cui la sede sia oggetto di un procedimento di variazione, il CAA ricevente assume la responsabilità del procedimento in corso.

La Regione Lazio nel provvedimento di presa d'atto del passaggio delle sedi operative assegna al CAA ricevente il termine massimo di 60 giorni per procedere alle necessarie modifiche ai titoli di disponibilità dei locali (nei contratti ed altri documenti prodotti dovrà figurare il nuovo soggetto contraente, vale a dire il CAA subentrante o la società di servizi di cui si avvale) e ai contratti riferiti ai responsabili di sede e ad eventuali operatori, nonché a provvedere ad ogni altro adempimento riferito a detto passaggio di sedi.

Con il provvedimento amministrativo di passaggio, la sede oggetto di migrazione è ricodificata e assumerà la denominazione del CAA ricevente.